

D.D.G n. 3174

Area 5– U.O.A05.02

Decreto di rettifica delle Disposizioni attuative specifiche della sottomisura 3.1 del PSR Sicilia 2014/2020

**REPUBBLICA ITALIANA**



**Regione Siciliana**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**  
**DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA**  
**MEDITERRANEA**  
**Dipartimento Regionale Agricoltura**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il Regolamento (UE) N. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare l'articolo 1, comma 5);

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea nella versione 4 con Decisione comunitaria C(2018) 615 del 30 gennaio 2018;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 696 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 47 del 13 febbraio 2018, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura n. 2171 del 31/03/2016, relativo all'approvazione delle Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura n. 2848 del 14 aprile 2016, relativo all'approvazione di talune modifiche alle Disposizioni attuative parte specifica della

sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura n. 1008 del 18 aprile 2017, relativo all’approvazione di ulteriori modifiche alle Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020;

VISTO l’Allegato 1 al DDG n. 1008/2017 sopraccitato “Disposizioni attuative e procedurali parte specifica sottomisura 3.1”, attualmente in vigore per quanto riguarda la presentazione delle domande di pagamento relative al bando 2016, in particolare il primo comma del paragrafo 13.2 Impegni accessori: “E’ impegno accessorio la presentazione delle successive quattro domande di pagamento con cadenza annuale e rispettando la data, in termini di giorno e mese, della presentazione della prima domanda.

Ed il primo comma del paragrafo 19.1 Termine presentazione e documentazione: “Il beneficiario deve presentare la prima domanda di pagamento entro 12 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione. Con cadenza annuale e rispettando la medesima data in termini di giorno e mese, devono essere presentate le domande di pagamento relative alle successive annualità.”

CONSIDERATO che l’impegno a presentare annualmente, sempre nello stesso unico giorno, le quattro domande di pagamento successive alla prima risulterebbe troppo restrittivo per i beneficiari della sottomisura;

RITENUTO di dovere rettificare le Disposizioni attuative e procedurali parte specifica della sottomisura 3.1 allegate al DDG n. 1008/2017 nel primo comma del paragrafo 13.2 Impegni accessori e nel primo comma del paragrafo 19.1 Termine presentazione e documentazione;

ASSOLTI gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’articolo 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge,

## DECRETA

### Art. 1

E’ approvata la rettifica delle Disposizioni attuative e procedurali parte specifica della sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”, di cui all’Allegato 1 al DDG n. 1008 del 18 aprile 2017, nel paragrafo 13.2 Impegni accessori e nel paragrafo 19.1 Termine presentazione e documentazione, in relazione alla quale il primo comma di ciascun paragrafo è rispettivamente così sostituito:

13.2 “E’ impegno accessorio la presentazione delle successive quattro domande di pagamento con cadenza annuale e comunque entro la data, in termini di giorno e mese, della presentazione della prima domanda.”

19.1 “Il beneficiario deve presentare la prima domanda di pagamento entro 12 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione. Con cadenza annuale e comunque entro la medesima data in termini di giorno e mese, devono essere presentate le domande di pagamento relative alle successive annualità.”

### Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito: [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it).

Palermo, lì 28 novembre 2018

F.to Il Dirigente Generale  
Carmelo Frittitta